



Incasso di compensi professionali con forme di pagamento diverse dal denaro contante

Premessa

Il principio di cassa nella determinazione del reddito di lavoro autonomo, se da una parte può apparire di più facile applicazione rispetto al principio di competenza vigente nel reddito d'impresa, dall'altra parte comporta delle "zone grigie" di indeterminatezza, con riferimento alla collocazione temporale di determinate operazioni che avvengono a cavallo tra due periodi d'imposta.

È noto, infatti, che il criterio di cassa, stabilito all'art.54 Tuir, preveda che il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni sia determinato, salvo alcune deroghe (ammortamenti, TFR, ecc.), dalla contrapposizione tra l'ammontare dei compensi percepiti e quello delle spese sostenute nel periodo d'imposta. Nell'individuare il momento di "percezione" dei compensi o di "sostenimento" delle spese attinenti alla sfera professionale, si pongono alcuni dubbi con riguardo a quegli incassi e pagamenti, non effettuati per contanti, ma attraverso altri strumenti di pagamento, come ad esempio assegni bancari, bonifici e carte di credito. Infatti, l'utilizzo di mezzi di pagamento diversi dal denaro contante comporta spesso una sfasatura temporale tra la formale riscossione del compenso o il sostenimento della spesa e la relativa movimentazione finanziaria.

Sulla questione, ampiamente dibattuta in dottrina, si registra una recente presa di posizione dell'Agenzia delle Entrate con la **R.M n.138/E/09** relativamente alla fattispecie di riscossione di un compenso professionale tramite assegno circolare.

Di seguito, oltre a fornire un commento alla risoluzione sopra menzionata, verranno prese in considerazione le problematiche che possono sorgere dall'utilizzo di forme di pagamento di compensi professionali con strumenti diversi dal denaro sia per quanto riguarda gli aspetti reddituali, sia per quanto riguarda agli aspetti Iva. In ultima analisi, verranno analizzate le problematiche relativamente all'eventuale non coincidenza temporale tra effettuazione della ritenuta da parte del sostituto e scomputo della stessa da parte del sostituito.


Aspetti reddituali

⇒ *Assegno circolare e bancario*

IL CASO

La risoluzione sopra menzionata prende in esame la fattispecie di un professionista che, avendo ricevuto un assegno circolare nell'anno 2008 come pagamento di una propria prestazione professionale, provvede a versarlo in banca nell'anno 2009. Nella situazione prospettata, il professionista chiedeva in quale anno dovesse essere considerato ai fini Irpef l'incasso del compenso.

L'agenzia delle Entrate, in via preliminare, rammenta che la differenza principale tra assegni bancari e circolari risiede unicamente nella maggior garanzia dei secondi rispetto ai primi. Infatti:



nel caso dell'assegno circolare, invece,



è la banca stessa che s'impegna a pagare la somma indicata sull'assegno al soggetto beneficiario.


Fatta questa opportuna premessa, l'Agenzia delle Entrate, nel rispondere al quesito proposto, sancisce che il momento in cui il titolo di credito entra nella disponibilità del professionista si verifica all'atto della materiale consegna del titolo dall'emittente al ricevente, a nulla rilevando la circostanza che il versamento sul conto corrente del prenditore intervenga in un diverso periodo d'imposta.

In altri termini, il momento in cui il compenso professionale si considera riscosso è individuato nell'istante in cui il professionista riceve l'assegno.


La risposta dell'Agenzia, pur riguardando la sola fattispecie di incasso della parcella tramite assegno circolare, fornisce utili indicazioni anche per quanto riguarda le altre ipotesi di riscossione dei compensi professionali con assegno bancario.

In particolare, si tratta di capire se il momento fiscalmente rilevante debba essere individuato nella materiale percezione del titolo di credito oppure all'atto del materiale incasso dello stesso.


La dottrina¹⁸ che si è interrogata sulla questione ha sempre tenuto distinta l'ipotesi di pagamento tramite:



Tale distinzione si basa sulla considerazione che:



Sulla base di tale distinzione, la dottrina affermava che:



In merito, l'Agenzia delle Entrate si era espressa sulla questione nel *forum* organizzato dal quotidiano *ItaliaOggi* del 19 maggio 2007 (le risposte al *forum* non sono mai state tradotte in un documento di prassi ufficiale).

In tale occasione, è stato chiesto all'Amministrazione Finanziaria quale fosse il periodo d'imposta in cui imputare un pagamento di una spesa professionale avvenuto tramite assegno bancario non trasferibile ricevuto dal professionista nel dicembre 2006, ma versato sul conto corrente nei primi giorni del 2007.

¹⁸ F.Crovato, "Lavoro autonomo e principio di cassa: quando il professionista viene pagato tramite assegno bancario", in Rassegna Tributaria n.3/94, pag.449.

L'Agenzia delle Entrate ha risposto sostenendo che, nel caso di specie:

ciò che rileva è la percezione del compenso, da collegare con il momento in cui titolo di credito è consegnato materialmente al professionista, indipendentemente dall'effettivo incasso.


L'Amministrazione Finanziaria, quindi, non ha ritenuto di condividere quanto sostenuto in dottrina in merito al diverso trattamento tributario nelle due fattispecie di incasso tramite assegno bancario trasferibile o non trasferibile. Del resto, la condivisione di tale posizione avrebbe significato legittimare eventuali comportamenti opportunistici di convenienza fiscale del professionista che, a propria discrezione, avrebbe potuto decidere in quale periodo porre all'incasso l'assegno bancario non trasferibile, sulla base della propria specifica posizione reddituale¹⁹.

Sulla base di quanto affermato in precedenza dall'Amministrazione Finanziaria, e secondo quanto chiarito nella R.M. n.138/E, pare possibile ricavare un'indicazione generale relativamente al momento fiscalmente rilevante per i compensi professionali incassati tramite assegno bancario - trasferibile o non trasferibile - o circolare.

In particolare, il compenso professionale si considera riscosso ai fini fiscali all'atto della materiale consegna dell'assegno al professionista, a nulla rilevando il momento in cui l'assegno viene accreditato in banca.

Configurando il momento della materiale ricezione dell'assegno come quello rilevante ai fini dell'incasso, si risolve anche l'eventuale questione dell'assegno spedito a fine anno a mezzo posta, ma ricevuto dal professionista nell'esercizio successivo. Infatti, anche in questo caso, la rilevanza fiscale dell'incasso è individuabile solo al momento della materiale ricezione dell'assegno (documentabile dal timbro postale) da parte del professionista.

⇨ Bonifico bancario²⁰



Dal momento dell'ordine al momento dell'effettivo incasso possono trascorrere anche diversi giorni. Nel caso in cui il bonifico sia ordinato alla fine dell'anno, è probabile che lo stesso sia accreditato l'anno successivo.

Anche in questo caso:



¹⁹ Si veda G.Gavelli, G.Valcarengi, "Problemi operativi nel calcolo del reddito dei professionisti", in Corriere Tributario n.21_05, pag.1672.

²⁰ La questione è già stata analizzata in un precedente intervento. Si veda F.Facchini, M.Sanna, "Professionisti - implicazioni fiscali degli incassi a cavallo d'anno", in La Circolare Tributaria n.14_08, pag.24-26.

²¹ Cfr. F.Crovato, *op.cit.*

È da escludere, invece, la data in cui avviene l'ordine di bonifico in quanto il beneficiario non è assolutamente in grado di venire a conoscenza del momento in cui il proprio cliente provvede all'ordine di bonifico. Inoltre, a maggior ragione, deve essere esclusa la data di valuta che rileva esclusivamente ai fini del computo degli interessi.

⇒ Carte di credito

IL CASO

Sul punto, è intervenuta la R.M. n.77/E/07. Nel quesito proposto, si chiedeva se i contributi previdenziali versati da un professionista con utilizzo della carta di credito il 15 dicembre, ma addebitati sul conto corrente il 15 gennaio dell'anno successivo, potessero essere dedotti con riferimento alla prima data, vale a dire quella relativa all'ordine di pagamento, oppure dovevano considerarsi dedotti con riferimento alla seconda data di addebito sul conto corrente.

L'Agenzia delle Entrate ha dapprima analizzato la questione da un punto di vista civilistico, affermando che il pagamento con carta di credito integra una delegazione passiva di pagamento allo scoperto, disciplinata dagli artt.1269 e segg. c.c., per cui si verifica una modificazione soggettiva dal lato passivo del rapporto obbligatorio tale che, se il delegato esegue il pagamento, la prestazione da lui eseguita al delegatario vale come effettuata dal delegante e vale, contemporaneamente, come effettuata dal delegato al delegante. Conseguentemente, il momento rilevante, ai fini del versamento effettuato con carta di credito, è quello in cui la stessa viene utilizzata.

Con l'ordine di pagamento alla banca e con il contestuale rilascio della ricevuta telematica di pagamento da parte della banca stessa, il titolare delegante, salvo patto contrario, non può più revocare l'ordine di pagamento.

Il successivo momento in cui avviene l'addebito sul conto corrente riguarda, conclude l'Agenzia, un rapporto interno che coinvolge esclusivamente il delegante e il delegato, ed è irrilevante ai fini fiscali.

Aspetti Iva

Le considerazioni precedentemente esposte ai fini reddituali non possono essere assunte anche ai fini Iva, in quanto detto tributo si basa su regole differenti.

Infatti, l'art.6, co.3, del DPR n.633/1972 dispone che le prestazioni di servizi si considerano effettuate al momento del pagamento del corrispettivo, con il sorgere dei successivi obblighi di registrazione e fatturazione.

Sul punto, l'Amministrazione Finanziaria²² ha avuto modo di affermare che:

il momento di effettuazione della prestazione di servizi, e quindi l'obbligo di emissione della fattura, decorre dal momento di avvenuta conoscenza dell'incasso da parte del creditore.

Tale posizione è coerente con il rispetto degli adempimenti cartolari ai fini Iva come, ad esempio, la numerazione e la cronologia delle fatture emesse. Infatti, nel lasso temporale che va dal momento dell'accredito a quello della comunicazione, possono essere intervenuti eventuali pagamenti in contanti, con la necessità di emissione di altre fatture. Può capitare il caso in cui la comunicazione della banca non giunga al creditore per svariati motivi (la comunicazione contabile non viene inviata, la posta viene persa, ecc). In tal caso, un comportamento prudentiale consigliabile è quello di verificare, il giorno successivo alla chiusura del periodo trimestrale o mensile di liquidazione dell'Iva,

²² Si veda R.M. n.551041/89, e R.M. n.363519/78.

l'eventuale accredito di somme a proprio favore, richiedendo un estratto delle movimentazioni del conto corrente. Applicando tale principio alla diverse fattispecie prospettate, è possibile fornire le seguenti soluzioni operative.

Assegno bancario o circolare	⇒	Rileva il momento in cui il professionista viene a conoscenza del pagamento e quindi, all'atto della materiale consegna da parte del titolo di credito. In questo caso si assiste ad una perfetta coincidenza tra la disciplina ai fini reddituali e quella ai fini Iva.
Bonifico Bancario	⇒	Sulla questione, la C.M. n.134/E/94 ha chiarito che nel caso prospettato rileva il giorno in cui il creditore riceve la comunicazione da parte della banca dell'avvenuto accredito delle somme a lui dovute.
Carte di credito	⇒	Anche in questo caso, l'operazione deve ritenersi effettuata ai fini Iva nel momento in cui il creditore riceve comunicazione dell'avvenuto accredito delle somme spettanti.

Problematiche in merito all'effettuazione delle ritenute

Un ulteriore problema da analizzare riguarda il rapporto tra sostituto d'imposta e sostituito, in merito all'applicazione delle ritenute d'acconto, relativamente a quei casi in cui non vi sia coincidenza tra il momento in cui la prestazione si considera pagata per il debitore, con obbligo di effettuazione e successivo versamento della ritenuta, e il momento in cui la prestazione si considera incassata da parte del creditore, con obbligo di considerare la stessa ai fini reddituali e diritto di scomputo della ritenuta subita.

In generale, le norme dettate in tema di ritenute prevedono l'applicazione delle stesse all'atto del pagamento con il successivo versamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono state applicate.

Anche in questo caso, assume notevole importanza l'individuazione della "data di pagamento" al fine di individuare correttamente il periodo in cui la ritenuta debba essere applicata.

⇒ Assegno bancario o circolare

Il sostituto d'imposta del professionista effettuerà la ritenuta all'atto del pagamento, da individuarsi nel momento di materiale consegna del titolo di credito che, come precedentemente visto, coincide con il momento in cui il professionista considera incassato il compenso. Tale momento è di solito contestuale, salvo il caso in cui l'assegno sia spedito tramite posta. In tale ipotesi, può accadere che l'assegno sia spedito entro la fine dell'esercizio e ricevuto dal professionista solo nell'esercizio successivo, generando così un disallineamento tra l'applicazione della ritenuta da parte del sostituto ed incasso del compenso da parte del sostituito.


⇒ Bonifico bancario

Seguendo l'interpretazione ministeriale espressa nella R.M. n.77/E/07, il sostituto opererà la ritenuta ed emetterà la certificazione delle ritenute con riferimento alla data in cui è stato ordinato il bonifico. Il professionista, invece, considererà l'incasso nel periodo d'imposta in cui riceve l'accredito sul proprio conto corrente. Pertanto:

se l'accredito del bonifico avviene nel periodo d'imposta successivo rispetto a quello in cui è stato effettuato l'ordine, il sostituto applicherà la ritenuta l'anno precedente, mentre il sostituito effettuerà lo scomputo della ritenuta nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.

⇒ Carte di credito

Anche in questo caso, il sostituto opererà la ritenuta ed emetterà la certificazione delle ritenute con riferimento alla data in cui la stessa viene utilizzata. Tale momento potrebbe non coincidere con quello in cui il compenso viene accreditato sul conto corrente del professionista, con conseguente mancata corrispondenza nei comportamenti tra sostituto e sostituito.



In merito alla questione, la Comm. Trib. prov. di Novara (sent. n.317/99) ha affermato che è del tutto legittimo e corretto che le dichiarazioni d'imposta, presentate rispettivamente a cura del sostituto e a cura del sostituito, non coincidano, laddove il committente abbia operato la ritenuta d'acconto all'atto del pagamento, mentre l'incasso effettivo del compenso da parte del professionista sia avvenuto l'esercizio successivo.

Da segnalare, inoltre, che l'Agenzia delle Entrate, con la R.M. n.68/E/09, ha ammesso lo scomputo delle ritenute subite, anche in assenza della certificazione rilasciata dal sostituto d'imposta. A tal fine, occorre comprovare l'importo effettivamente percepito tramite la contemporanea esibizione della fattura e della documentazione rilasciata da banche e altri intermediari finanziari che evidenzia la riscossione del compenso al netto della ritenuta. Inoltre, è necessaria una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il contribuente dichiara, sotto la propria responsabilità, che la documentazione prodotta è riferita esclusivamente alla fattura e che a fronte della stessa non vi sono stati altri pagamenti da parte del sostituto.

Caso 1: pagamento tramite assegno circolare

In data 28/12/08 Tizio consegna a Caio un assegno circolare come pagamento della prestazione professionale ricevuta. Caio deposita l'assegno in banca in data 4/01/09. La banca comunica l'accredito in data 9/01/09.

	Tizio	Caio
Momento di incasso/pagamento	28/12/08	28/12/08
Concorso alla formazione del reddito	2008	2008
Emissione fattura		28/12/08
Momento di effettuazione/scomputo della ritenuta	2008	2008

Caso 2: pagamento tramite assegno bancario non trasferibile

In data 28/12/08 Tizio consegna a Caio un assegno non trasferibile come pagamento della prestazione professionale ricevuta. Caio deposita l'assegno in banca in data 4/01/09. La banca comunica l'accredito in data 9/01/09.

	Tizio	Caio
Momento di incasso/pagamento	28/12/08	28/12/08
Concorso alla formazione del reddito	2008	2008
Emissione fattura		28/12/08
Momento di effettuazione/scomputo della ritenuta	2008	2008

Caso 3: pagamento tramite bonifico bancario

In data 28/12/08 Tizio ordina alla propria banca un bonifico con beneficiario Caio come pagamento della prestazione professionale ricevuta. La banca di Caio accredita il bonifico in data 4/01/09 con valuta 31/12/08. La banca comunica l'accredito in data 9/01/09.

	Tizio	Caio
Momento di incasso/pagamento	28/12/08	4/1/09
Concorso alla formazione del reddito	2008	2009
Emissione fattura		9/01/09
Momento di effettuazione/scomputo della ritenuta	2008	2009

Caso 4: pagamento tramite carta di credito

In data 28/12/08 Tizio utilizza la propria carta di credito per il pagamento di una prestazione professionale di Caio. La banca di Tizio addebita il pagamento in data 28/12/08. La banca di Caio accredita l'incasso in data 4/01/09 con valuta 31/12/08. La banca comunica l'accredito in data 9/01/09.

	Tizio	Caio
Momento di incasso/pagamento	28/12/08	4/01/09
Concorso alla formazione del reddito	2008	2009
Emissione fattura		9/01/09
Momento di effettuazione/scomputo della ritenuta	2008	2009